REGOLAMENTO (CEE) N. 1117/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1979

che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli d'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato del granturco ibrido da seme, è necessario seguire costantemente i movimenti degli scambi con i paesi terzi ;

considerando che è opportuno avvalersi, per quanto riguarda il granturco ibrido da seme, della possibilità offerta dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 di subordinare le importazioni di sementi alla presentazione di un titolo d'importazione, per conoscere per tempo il prevedibile volume delle importazioni ed essere quindi in grado di adottare le misure che l'evoluzione del mercato potrebbe rendere necessarie ;

considerando che il comitato di gestione per le sementi non ha formulato alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti sotto elencati sono soggetti al regime dei titoli d'importazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2358/71 :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1	2
10.05	Granturco : A. ibrido, destinato alla semina : I. Ibridi doppi e ibridi top-cross II. Ibridi a tre vie III. Ibridi semplici IV. altri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.